Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla tutela dei pSIC: alcuni importanti chiarimenti

Domanda: per quanto riguarda le aree che fanno parte della Rete Natura 2000, sono soggetti a protezione anche i pSIC, vale a dire quei siti per cui esiste solo una proposta di istituzione a SIC?

Risposta: (*a cura dell'Avv. Valentina Stefutti*): Come noto ai nostri Lettori, la costituzione della Rete Natura 2000 ha l'obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati identificati, tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali regionali in una logica di sviluppo sostenibile. La rete è quindi resa a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie e habitat e a svolgere un ruolo chiave nella protezione della biodiversità nel territorio dell'Unione Europea.

E' proprio per questa ragione che, nel nostro ordinamento trovano specifica tutela anche i pSIC, come comprova la specifica normativa di cui all'art. 4 D.P.R. 357/1997 (come modificato dal DPR 120/2003) che impone alle Regioni di assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento.

Si coglie l'occasione per rammentare che ai fini della individuazione delle ZPS, protette ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (oggi 09/147/CE) la Commissione Europea sin dagli Anni '80 avesse commissionato un'analisi della distribuzione dei siti, che nel 1989 ha portato all'approvazione come primo "Inventario I.B.A. (Important Bird Areas)", poi ampliato ed aggiornato e pubblicato nel 2000 come secondo "Inventario I.B.A.", sulla base del quale sono state identificate in Italia 172 IBA: per esse, anche se non designate come ZPS, si devono comunque applicare le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli", ai sensi dell'art.4.4 della Direttiva 79/409/CEE, come confermato anche dalla più consolidata giurisprudenza comunitaria formatasi sul punto (cfr. su tutte, CGUE C-3/96 e C-378/01).

Valentina Stefutti

Pubblicato il 6 settembre 2015

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248